CAMERA DEI DEPUTATI N. 2501

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BIANCHI FORTUNATO

Presentata il 14 novembre 1973

Trattamento tributario dei minori redditi pensionistici e di lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 1° gennaio 1974 entra in vigore la riforma tributaria e certo sono note a voi tutti le gravi preoccupazioni che tale riforma ha generato nel mondo del lavoro in attività e soprattutto in pensione, preoccupazioni che i comunicati ministeriali al riguardo non sono valsi a dissipare perché hanno un loro legittimo fondamento.

Dobbiamo infatti ricordare che il vigente regime prevede due distinti temperamenti nei riguardi del settore lavoro – l'aliquota ridotta per i redditi di lavoro subordinato e la esenzione da imposta delle pensioni della previdenza sociale – e che tali temperamenti non trovano adeguata corrispondenza nelle – diciamolo pure – esigue detrazioni sull'imposta risultanti dall'applicazione della nuova legge.

Ciò che preoccupa soprattutto è il settore dei piccoli reddituari anche perché la legge delegata (decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597), non tiene conto di quanto disposto dalla stessa legge delegante (articolo 9, legge 9 ottobre 1971, n. 825), che prevede una particolare disciplina in materia di esenzioni, agevolazioni, regimi sostitutivi e in particolare del disposto del paragrafo primo, secondo il quale « i redditi che, a norma del vigente testo unico delle leggi sulle imposte dirette, sono esenti da tali imposte, potranno essere in tutto o in parte esclusi dal computo del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche », mentre per « le esenzioni, agevolazioni, ecc., attualmente stabilite da altre leggi (ed è il nostro caso) se le finalità perseguite sussistano tuttora e siano conformi agli obiettivi del programma economico nazionale, saranno in quanto possibile sostituite da contributi anche sotto forma di buoni imposta ».

Non vi è dubbio che la materia delle pensioni della previdenza sociale (in particolare quelle che non sono state agganciate alla retribuzione terminale ma liquidate – anteriormente al 1° maggio 1968 – col vecchio sistema contributivo) conservano tuttora quelle caratteristiche finalistiche valutate dal legislatore nel disporne l'esenzione tributaria. La stessa considerazione va tenuta presente per i redditi di lavoro di minore entità, diremmo anzi di infima entità: quelli cioè che non raggiungono i due milioni annui di reddito.

Per le prime – cioè per le pensioni « contributive » liquidate *ante* 1° maggio 1968 – sembra adunque doveroso conservare l'esenzione quanto meno fino a due milioni annui; per i secondi – cioè i redditi di lavoro inferiori ai due milioni annui e, con questi, le pensioni retributive di esiguo importo – sembra opportuno applicare una aliquota ridotta rispetto a quel tabellare 10 per cento previsto

dalle nuove norme: cioè il 5 per cento che, in via di diritto ma non di fatto, corrisponde alla imposta che pur col vecchio regime avrebbe dovuto gravare sulle retribuzioni in genere ed il 10 per cento per la seconda fascia fra i 2 e i 3 milioni.

Non possiamo iniziare un nuovo sistema fiscale lasciando colpiti ed indifesi proprio i contribuenti più deboli e siamo dunque certi – onorevoli colleghi – di trovarvi concordi in tale atto di doverosa giustizia nei loro confronti, ancor più manifesto quando si consideri che altrimenti l'adeguamento (che non è aumento) delle pensioni al costo della vita dal 1° gennaio 1974, nella misura del 9,50 per cento, sarebbe integralmente riassorbito dalla cessazione in pari data del beneficio fiscale finora vigente.

Così pure riteniamo di giustizia nella nuova legislazione, in conformità alla precedente, di precisare che non rientrano nel concetto di « reddito complessivo » di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 gli assegni familiari o gli istituti similari, in quanto costituiscono prestazioni di sicurezza sociale disposte dal legislatore a sostegno della famiglia, con carattere uniforme e senza connessione alcuna col reddito di lavoro o di pensione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le pensioni della assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti liquidate col sistema contributivo in data anteriore al 1° maggio 1968 e già esenti da imposta di ricchezza mobile a' sensi dell'articolo 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, non sono soggette alla imposta unica sui redditi delle persone fisiche di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, fino al reddito pensionistico di lire due milioni annui.

Le pensioni liquidate successivamente al 1° maggio 1968 nonché le retribuzioni dei lavoratori dipendenti che, ragguagliate ad anno, non superano i due milioni di reddito, sono soggette ad imposta unica del 5 per cento. Per i redditi di pensione e di lavoro compresi fra i due e i tre milioni si applica l'aliquota del 10 per cento. Per le quote superiori si applicano le corrispondenti aliquote della tabella *A* allegata alla citata legge 9 ottobre 1971, n. 825.

ART. 2.

Gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni ed i trattamenti di famiglia o istituti similari comunque denominati non concorrono a formare il reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 1 n. 1) della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e degli articoli 3 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

ART. 3.

I benefici comportati dalla presente legge sostituiscono il sistema dei buoni di imposta di cui all'articolo 9 n. 1 della su citata legge 9 ottobre 1971, n. 825.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore dal 1° gennaio 1974.